

CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, A FAVORE DEGLI ASSISTENTI BAGNANTI

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione è prestata esclusivamente per l'esercizio dell'attività professionale di assistente bagnante e sono comprese tutte le attività complementari, ausiliarie e sussidiarie all'esercizio dell'attività di assistente bagnante.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato per quanto sia tenuto a pagare per capitale, interessi e spese ai sensi di legge a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati, a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare ai sopraccitati soggetti da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALL'ASSICURAZIONE

Il titolo che costituisce diritto alle garanzie assicurative è il rinnovo del brevetto di Assistente bagnante.

DURATA DELLA GARANZIA

Fino al rinnovo del brevetto di Assistente Bagnante

ESCLUSIONI

L'Assicurazione R.C.T. non comprende:

- a) le gare che coinvolgono i natanti in quanto soggette alla Legge 990 del 24/12/1969;
- b) i rischi di responsabilità civile dei proprietari e/o dei conducenti degli autoveicoli e natanti al seguito di gare sportive

Sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni:

- c) conseguenti a inquinamento in genere, comunque cagionato; interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi d'acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) provocati a cose che l'assicurato abbia in conseguenza o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- e) provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da questi detenute;
- f) da furto;
- g) dovuti ad errori od omissioni disguidi o ritardi nella relazione, consegna conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili; da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente per legge;
- h) alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate sollevate, caricate o scaricate;
- i) ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano i lavori;
- j) derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e dalla navigazione di natanti a motore;
- k) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di aeromobili;
- l) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazione di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione nei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose dopo la consegna a terzi: per le opere che richiedono spostamenti successivi e, comunque, ad esecuzioni frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo trenta giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso od aperta al pubblico;
- m) di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- n) da detenzione od impiego di esplosivi;
- o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dall'atomo naturali provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc).

ESTENSIONI

1. A parziale deroga delle ESCLUSIONI, lettera b) l'assicurazione comprende i danni derivanti dall'utilizzo di natanti, a motore e non, in qualità di proprietari e/o conducenti durante le operazioni di vigilanza, di salvamento e/o di soccorso.

L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti:

2. dalla messa in moto e guida di natanti a motore avvenuta, all'insaputa dell'assicurato, da parte di terzi;
3. dalla pratica della pesca subacquea effettuata in conformità alle vigenti Leggi;
4. dalla proprietà e possesso di animali domestici. In caso di lesioni personali la Compagnia risarcirà solo ed esclusivamente le spese sanitarie sostenute dal danneggiato;
5. dalla pratica di campeggio e del modellismo anche a motore, bricolage e giardinaggio;
6. dalla pratica di attività sportive, purchè tali attività non abbiano carattere agonistico o professionale salvo che si tratti di corse podistiche, gare bocciofile, di tennis di golf, di pesca non subacquea, di tiro a segno e di tiro a volo

FRANCHIGIA

L'assicurazione si intende prestata previa detrazione di € 150,00 per ogni sinistro che comporti danni a cose

SEZIONE SOMME ASSICURATE

GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Soggetti assicurati

Per ogni sinistro € 2.500.000,00

Ma con il limite per ogni persona danneggiata di € 2.500.000,00

E per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone di € 2.500.000,00

MODALITA' DI ADESIONE CONVENZIONE MULTIRISCHI F.I.N.

- 1) L'assistente bagnante dovrà compilare in ogni sua parte l'allegato Modulo B) ;
- 2) L'assistente bagnante dovrà provvedere al versamento attraverso bonifico bancario del totale della Colonna nominata "premio" sul seguente c/c intestato a: AON S.p.A.

IBAN: IT 84 K 02008 09434 000500073869

(UNICREDIT S.p.A. Fil. Operativa Milano Metropolitana)

- 3) L'assicurazione non avrà effetto prima delle ore 24,00 del giorno in cui verrà inviato via fax il sopraindicato modulo con la relativa copia del bonifico bancario ad Aon S.p.A. al seguente numero di fax: 06/ 77400338-77276214